



A.C.A. Spa in house providing

Disciplinare di gara mediante Procedura Aperta

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 4 del Dlgs 50/2016

Oggetto:Fornitura di acido peracetico

A) DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI

Il presente Disciplinare di gara (o anche solo Disciplinare), che costituisce parte integrante e sostanziale del bando cui si riferisce, contiene norme integrative della disciplina dettata dal bando di gara per l'affidamento dell'appalto in epigrafe in ordine all'oggetto e alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di valutazione delle offerte e di aggiudicazione.

L'affidamento in argomento è stato disposto con determina a contrarre n. 716 in data 05.11.2018.

Il soggetto aggiudicatore è A.C.A. Spa in house providing Via Maestri del Lavori d'Italia 81 - Tel. 085 41781, Fax n. 085 4156113 - e.mail ufficiogare1@aca.pescara.it.

Responsabile del Procedimento della fase di affidamento è il Dott. Benino Di Monte, Responsabile del procedimento della fase dell'esecuzione è l'Ing. Lorenzo Livello.

Il codice identificativo gara (CIG) è 7670439680.

Il Bando di gara è stato pubblicato sul profilo di Committente della Stazione Appaltante indirizzo <http://www.aca.pescara.it>. La gara avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull'importo del prezzo unitario al Kg. pari ad € 0,92 posto a base di gara. Le spese contrattuali e di pubblicazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Gli operatori economici interessati potranno comunque prendere visione del bando di gara e di tutti i documenti complementari nonché del presente Disciplinare sul profilo di Committente della Stazione Appaltante all'indirizzo <https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id1587-dettagli>.

Finanziamento

Fondi ordinari del bilancio.

Pagamenti e fatturazione

Avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e smi.

Durata dell'appalto o termine d'esecuzione

L'appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della stipula del relativo Contratto, o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, art. 32 del D.Lgs. 50/2016, con riserva dell'esercizio della facoltà di proroga. È escluso il rinnovo tacito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata sotto le riserve di legge.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dagli operatori economici in sede di gara avverrà ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 83 e 86 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Deliberazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 111/2012 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Le verifiche verranno effettuate con il sistema AVCPASS, nel caso di impossibilità a utilizzare il sistema informatico citato si procederà con la verifica dei requisiti inviando le richieste agli enti preposti.

L'importo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso e invariato per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 comma 3.

B) OGGETTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la fornitura di acido peracetico per gli impianti di depurazione di cui alla tabella 1 di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio sarà espletato secondo le modalità e nei tempi e nei luoghi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto. Detto Capitolato Speciale di Appalto contiene anche l'indicazione delle specifiche tecniche della fornitura.

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa potrà sospendere del tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa, dal giorno in cui questa si è verificata.

Suddivisione prestazioni:

Principali: Acido peracetico Euro 901.232,00 (euro novecentiumiladuecentotrentadue/00);

2. IMPORTO

L'importo stimato totale della fornitura è pari a Euro 901.232 oltre a IVA di legge.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e smi sono stati valutati pari a Euro 0 (zero/00).

Il corrispettivo dell'appalto è suscettibile di revisione periodica ai sensi dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 3.

L'importo stimato è da intendersi indicativo e non impegnativo per A.C.A. Spa in house providing. Si precisa che A.C.A. Spa in house providing non assume alcun impegno formale circa l'effettiva consistenza della fornitura che sarà determinata dalle reali esigenze.

Il subappalto non è ammesso.

3. MODALITÀ, TEMPO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere rese presso i luoghi indicati nella tabella 1 allegata al capitolato speciale d'appalto.

L'elencazione completa delle prestazioni è contenuta nel Capitolato di Appalto.

Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 dovranno avvenire secondo le modalità e tempi contenuti nel Capitolato di appalto.

C) SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del Codice dei Contratti, così come definiti dal comma 2 dell'art. 45 del predetto Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione nel Registro della CCIAA, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali di cui allegato XVI del Codice, se trattasi di concorrente cittadino di altro stato membro non residente in Italia, in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 3 del Codice. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo comunale;
- idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due Istituti bancari in originale attestanti la capacità e la solidità economica e finanziaria del concorrente. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all'impresa capogruppo.

Se l'impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore proporzionale al periodo di vigenza dell'impresa. In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione del Rup/Seggio di gara/Commissione giudicatrice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del Codice.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 80 predetto l'esclusione di cui al comma 1 non sarà disposta quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 80 del Codice in qualunque momento della procedura si procederà all'esclusione dell'operatore economico, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

Ai sensi dei commi 7, 8 e 9 dell'art. 80 del Codice un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se questo Ente riterrà che le misure adottate siano sufficienti, l'operatore economico non verrà escluso dalla procedura. Viceversa dell'esclusione verrà data motivata comunicazione all'operatore economico. In ogni caso un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 ed 8 predetti nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice le cause di esclusione previste dallo stesso non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito con modificazioni dalla legge 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice possono partecipare anche se non ancora costituiti in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del Codice.

Nel caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario costituito o da costituirsi, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e gli stessi dovranno essere in possesso del requisito di capacità finanziaria di cui alla precedente lettera c) in proporzione alla parte di servizio da eseguire.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è vietato partecipare alla Gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del Codice è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno rappresentato in sede di offerta.

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Il ricorso all'avvalimento è però ammesso esclusivamente per la dimostrazione del requisito di carattere economico-finanziario.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i. l'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel rispetto delle condizioni ivi previste. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. Non è ammessa la presentazione di offerte parziali, condizionate o difformi da quanto prescritto dal Bando, pena l'esclusione.

D) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con: con aggiudicazione provvisoria, a favore al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Pertanto, a pena di nullità, dovrà essere indicata anche la percentuale di ribasso rispetto all'importo a base d'appalto in cifre.

Sono ammesse solo offerte a ribasso, espresse con al massimo tre decimali.

La soglia di anomalia, ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 viene individuata secondo uno dei seguenti cinque criteri da sorteggiarsi in sede di gara prima dell'apertura dei plichi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ricorrerà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse a condizione che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10.

Per l'aggiudicazione degli appalti sarà seguita la seguente procedura:

- a) L'Autorità di gara in seduta pubblica, dopo aver effettuato il sorteggio del criterio per l'individuazione della soglia di anomalia, verificherà la documentazione presentata e, in caso di presenza di Grandi Imprese, procederà al sorteggio del 10% degli operatori economici ammessi (raggruppamenti e consorzi compresi), ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 della legge 180/2011, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e che dovranno essere comprovati entro 15 gg. dalla data della richiesta.

In seduta pubblica l'autorità di gara comunicherà gli esiti delle eventuali verifiche ed aprirà i plichi contenenti l'offerta economica degli operatori economici ammessi dando lettura dei valori offerti;

- b) L'Autorità di gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale sulla base del criterio precedentemente sorteggiato. Qualora il criterio sorteggiato non sia matematicamente applicabile per l'individuazione della soglia di anomalia in considerazione del numero delle offerte ammesse, la stazione appaltante, su indicazione del RUP, si riserva la facoltà, di cui all'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, di verifica di congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

La verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse avviene mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni, che verranno presentate successivamente dal concorrente su richiesta della stazione appaltante, esame effettuato secondo i criteri indicati dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Saranno prese in considerazione, fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate su supporto informatico, quali CD o DVD non riscrivibile, in formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di più offerte.

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.

- c) Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dalla Autorità di gara che procederà a formulare la proposta di aggiudicazione. È consentito usare fino a un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola, e non è possibile usare alcun separatore delle migliaia. Il prezzo determinato a seguito dell'applicazione del ribasso rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, compresa l'eventuale proroga.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica e il dettaglio economico devono essere sottoscritti con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica e il dettaglio economico possono essere sottoscritti con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si precisa che il presente appalto sarà aggiudicato solo se l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara.

L'Autorità di gara determinerà la graduatoria finale, con aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso tra quelli risultati conformi:

- l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto;
- in caso di offerte con uguale punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

Si applica l'art. 97 del Codice, sia per quanto attiene la individuazione che per quanto attiene la verifica delle offerte anormalmente basse.

In caso di offerte uguali, qualora entrambe risultino vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924;

La procedura di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione dichiarata in sede di gara;

La proposta di aggiudicazione diventa aggiudicazione definitiva con la relativa approvazione che può avvenire nei trenta giorni successivi. Decorso 30 giorni, la proposta di aggiudicazione si intende comunque approvata. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva, ancorché approvata, diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del Codice appalti).

L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la società aggiudicataria.

La sottoscrizione del contratto, anche in maniera disgiunta, costituirà la fase formale di stipula del contratto. Il contratto dovrà essere sottoscritto, per l'aggiudicatario dal legale rappresentante o procuratore, e, per A.C.A. Spa in house providing, da Dirigente competente.

Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 145, comma 4, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

E) REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti da Codice verranno eseguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, pertanto si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.

Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo dello stesso, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni recapitate al mandatario, capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Nel caso fosse necessario convocare ulteriori sedute di gara, oltre la prima, onde addivenire all'aggiudicazione provvisoria della stessa, con avviso sul sito Internet <http://www.aca.pescara.it> si darà comunicazione, 3 giorni prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente; Ai sensi del comma 4 dell'art. 52 predetto, la comunicazione orale sarà utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalti includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.

Resta fermo tutto quanto previsto in merito all'informazione dei candidati e degli offerenti da parte dell'art. 76 del Codice.

F) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per il ricevimento della scadenza delle offerte, compilando l'apposito form disponibile sulla piattaforma.

L'Amministrazione risponderà le richieste almeno 6 prima della scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai chiarimenti non conterranno indicazioni sul mittente, dunque sarà garantito l'anonimato - saranno pubblicate sulla Piattaforma <https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id1587-dettagli>.

G) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Al fine di evitare dichiarazioni irregolari o incomplete si invitano i concorrenti ad avvalersi dei modelli allegati al presente bando. A tal uopo si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice con la sottoscrizione del dichiarante;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati. Questa Stazione appaltante accetta, in ogni caso, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento dalla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 85 del codice, allegato al presente bando.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In tal caso questo ente assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione pecuniaria è dovuta esclusivamente nel caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, questo ente ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma non si applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali, non sanabili, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

H) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avviene, ai sensi dell'art. 216 comma 13 del codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità, ove consentito.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato/AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 punto 2, della Delibera dell'Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'amministrazione revocherà la proposta di aggiudicazione precedentemente effettuata, procederà all'escussione della cauzione provvisoria presentata, ed alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

A seguito della revoca della proposta di aggiudicazione l'amministrazione proporrà l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria ed avvierà i relativi controlli.

L'amministrazione di riserva in ogni caso di verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'operatore economico ha la facoltà di non caricare sul sistema AVCPass i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare unitamente ai suddetti certificati, anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione Europea, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione ed al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una Autorità giudiziaria od amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla, del Paese di origine o provenienza.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti, oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 della predetta norma, sino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

I) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È altresì vietato il subappalto del contratto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

L) CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base, e cioè Euro 18.024,64, costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita, a scelta del contraente:

- a. in contanti;
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti da leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari scritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà:

- a. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- c. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese:

- se non costituito, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo;
- se costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola impresa capogruppo.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice:

- qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%;
- qualora il concorrente sia in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'importo della garanzia è ridotto del 30% anche cumulabile con la riduzione di cui al primo capoverso;
- qualora il concorrente sia in possesso di certificazione ambientale ai sensi della normativa UNI ENI ISO 14001 l'importo della garanzia è ridotto del 20%;
- qualora il concorrente abbia sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della normativa UNI ENI ISO 14064/1 o un'impronta climatica carbon (carbon footprint) di prodotto ai sensi della normativa UNI ISO/TS 14067, l'importo della garanzia è ridotta del 15%.

Per fruire delle predette riduzioni, il concorrente deve produrre copia conforme delle certificazioni di qualità predette, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente tutti i dati della certificazione di qualità di cui si è in possesso.

È ammessa la presentazione della fideiussione, o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico, oppure, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, in copia su supporto cartaceo corredato da una dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La mancata presentazione in sede di gara della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, non costituirà immediata causa di esclusione dalla procedura, ma verrà soggetta a soccorso istruttorio per irregolarità non essenziale; se, a seguito di richiesta istruttoria della stazione appaltante non si procederà a produzione della cauzione mancante o di importo corretto, si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara.

All'atto in cui si comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, questo Ente provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria presentata in sede di gara, tempestivamente e comunque in un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del codice.

M) PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nel bando, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad Euro 80,00 (euro ottante/00) scegliendo tra le seguenti modalità di cui alle istruzioni operative di cui alle istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2015:

A) on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

B) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (per info chiamare il call center).

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT numero) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico bancario.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta dei contraenti ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 266/2005.

In caso di:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- presentazione di ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando,

si procederà all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice.

N) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: <http://www.aca.pescara.it>, accedendo dall'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.

Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: << CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO >>.

Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

All'atto dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di << CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA >> all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro <> e seguire le indicazioni presenti sul sito.

Dopo aver inviato correttamente l'offerta alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione, messaggio simile al seguente:

PARTECIPAZIONE GARA – ID N. ID es. 100

File integro – HASH MD5:N. HASH MD5 es. 0000000000000000000000

Offerta economica verificata

Firma formalmente valida

Chi firma es. Mario Rossi

Emesso da: nome soggetto che emette il certificate es. aruba, poste italiane, ecc.

Valido da: data es. 01/01/200

A: data es. 31/12/2100

Marcatura temporale effettuata con successo:

Criptazione effettuata con successo

Salvataggio effettuato con successo

La partecipazione è stata ricevuta con successo.

Un messaggio di posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo alla ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare l'offerta già presentata.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del d.P.R. n. 642 del 1972, come recentemente modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità).

Tale imposta ammonta ad €. 16,00 per l'offerta economica. A tal fine si segnala che con la risoluzione n.12/E del 3 marzo 2015, l'Agenzia della Entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24 (o anche F 23).

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento e che la Stazione appaltante dovrà poter controllare che l'imposta pagata è relativa alla gara in esame, ad esempio indicando il codice CIG.

Contenuto della Busta “A- Documentazione amministrativa”:

1. La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore legale del rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. Il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice. Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Il concorrente nella domanda di partecipazione dovrà inoltre:

- a. indicare il domicilio fiscale, Codice fiscale, Partita IVA, indirizzo pec, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indicare le Posizione INPS, INAIL, Cassa edile e l' Agenzia delle entrate compente per territorio;
- c. attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

2. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi, con il quale il concorrente, a pena di esclusione attesta:

- di aver preso visione di tutta la documentazione di gara e segnatamente del Bando di Gara, e del Capitolato speciale d'appalto, documenti i quali non richiedono ulteriori interpretazioni e spiegazioni, e conseguentemente di accettare tutte le clausole senza riserva alcuna, impegnandosi, in caso di aggiudicazione ad eseguire il servizio secondo le prescrizioni medesime;
- l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80 comma 2 del Codice di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
- ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto
- di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008

- di non aver commesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 80 del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti. Il predetto comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, comprese eventuali interessi o multi, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- di non trovarsi, in qualità di operatore economico, nelle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 del Codice ed in particolare:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice;
- di non trovarsi in stato di fallimento di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali;
- che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Codice;
- di non essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell'art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, ovvero di essere stato coinvolto nella preparazione, ai sensi dell'art. 67 del Codice, della presente procedura di appalto, ma di essere in grado, di provare che la predetta partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
- di non essere attualmente iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990 ovvero di aver violato il predetto divieto ma la violazione è stata rimossa ed è decorso più di un anno dall'accertamento definitivo della stessa;
- che ha ottemperato al disposto della legge 12 marzo 1999 n. 68,

ovvero che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;

- che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla legge 203/1991,
- ovvero che pur essendo stato vittima dei predetti reati ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
- di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a sé in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con gli stessi, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

3. solo in caso di Consorzio e di Società diverse dalla Società in nome Collettivo e dalla Società in Accomandita semplice, pena l'esclusione, si deve presentare la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, effettuata dal legale rappresentante, la quale attesti la composizione societaria dell'impresa, indicando, in particolare, il capitale sociale, la ripetizione delle quote di proprietà e i dati anagrafici completi dei soggetti detentori delle quote;
4. pena l'esclusione, la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, effettuata dal titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di Società in accomandita semplice, i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia attribuita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il Socio unico persona fisica e il Socio di maggioranza in caso di Società di Capitali e Società cooperative con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i quali attestano l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80 del codice. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
5. pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante dalla quale risulti che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
 - non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ed il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di un altro tipo di società o consorzio;
 - ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei predetti soggetti, indichi i nominativi, i dati anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati e dichiarati che nei loro confronti non siano stati emesse sentenze o decreti di cui al comma 1 dell'art. 80 del codice;
 - ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei predetti soggetti e siano intervenute a loro carico condanne di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, indichi i nominativi, i dati anagrafici e carica ricoperta dei soggetti cessati e condannati e dichiarati che vi è stata completa ed effettiva dissociazione da parte dell'impresa della condotta penalmente sanzionata.
6. pena l'esclusione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 del D.P.R. 445/2000, nella quale devono essere riportate tutte le informazioni contenute nel Certificato di Commercio di cui è in possesso il concorrente ovvero nell'equivalente certificazione di iscrizione ai registri professionali o commerciali del proprio stato, se trattasi di concorrenti di un altro stato membro non residenti

in Italia;

7. pena l'esclusione, dichiarazione da parte di un istituto bancario attestante la solidità economico finanziaria dell'impresa.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 86, comma 2 del Codice, se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. In tal caso il concorrente impossibilitato a presentare la referenza richiesta dovrà:

- indicare i giustificati motivi dell'impedimento;
- allegare qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare la propria capacità finanziaria;

8. i seguenti documenti:

- Documento comprovante l'avvenuta costituzione di garanzia fideiussoria provvisoria, così come previsto dalla voce CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE del presente disciplinare;
- "PASSOE" rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA Delibera della stessa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 80,00 di cui al paragrafo M) PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ del presente disciplinare;

9. pena l'esclusione, documento comprovante l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario;

10. nel caso di ricorso all'A.T.I.:

- se non ancora riunita formalmente, la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate; deve specificare il tipo di quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita – e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle Associazioni temporanee e che le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti (art. 48, comma 7 del Codice) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti.
 - il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
 - l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
 - l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto;
- se già riunita formalmente, dovrà produrre l'atto notarile di cui alla lettera a). In tale caso al dichiarazione di partecipazione in raggruppamento potrà essere sottoscritta esclusivamente dai rappresentanti legali della capogruppo. Le imprese mandanti, sono tenute, a pena di esclusione, ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-5-6-7.

11. Nel caso di partecipazione da parte del consorzio lo stesso dovrà produrre, pena l'esclusione:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti con l'indicazione del soggetto esecutore. Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei Contratti, dovrà essere indicata, pena l'esclusione, l'impresa esecutrice. Qualora il consorzio non indichi per quale/ consorzio/ concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l'esclusione del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati:

- documento di cui al punto 2;
- documento di cui al punto 3);
- documento di cui al punto 4);
- documento di cui al punto 5);
- documento di cui al punto 6);

Contenuto della busta C - Offerta economica

Il software mette a disposizione del partecipante il "Form" per la compilazione dell'offerta economica e quindi l'inserimento del ribasso percentuale offerto.

Il ribasso offerto non è corredato dall'indicazione dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genererà automaticamente un file pdf che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato al sistema.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio); nel caso di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, GEIE o contratto di rete non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, GEIE o contratto di rete, a pena di esclusione (senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio).

L'offerta economica deve contenere, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, a pena di esclusione. Tale dichiarazione di impegno può essere omessa nel caso in cui sia riportata nella documentazione

amministrativa.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto. L'offerta avrà validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione.

Il sistema consente di inserire fino alla terza cifra decimale. L'eventuale quarta o ulteriore cifra decimale, ove apposta, sarà automaticamente arrotondata dal sistema.

O) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti l'impresa ausiliata (concorrente), pena l'esclusione, dovrà inoltre, presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione attestante il possesso, da parte dell'impresa ausiliaria, del requisito di capacità economico finanziaria della raccolta premi effettuata nel triennio;
- contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- una dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- documentazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria e contenente quanto prescritto dalla voce precedente (contenuto Busta A - "Documentazione amministrativa") ai punti:
 - 2 lettere c, d, e, f, g, della voce documentazione amministrativa;
 - 3 della voce documentazione amministrativa;
 - 4 della voce documentazione amministrativa;
 - 5 della voce documentazione amministrativa;
 - 6 della voce documentazione amministrativa.

P) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

In caso di concordato preventivo di continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., il concorrente a pena di esclusione dovrà presentare, inoltre, la seguente documentazione:

1. attestazione, ai sensi dell'art. 186- bis, comma 4, lettera b) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., di partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico di cui si indicano ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante;
2. estremi del decreto Tribunale che l'autorizza alla partecipazione alla gara;
3. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
4. dichiarazione attestante il possesso, da parte dell'impresa ausiliaria, del requisito di capacità economico finanziaria della raccolta premi effettuata nel triennio;
5. una dichiarazione con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e subentrare all'impresa ausiliaria nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
6. documentazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria e contenente quanto prescritto dalla voce precedente (contenuto Busta A - "Documentazione amministrativa") ai punti:
 - 2 lettere c, d, e, f, g, della voce documentazione amministrativa;
 - 3 della voce documentazione amministrativa;
 - 4 della voce documentazione amministrativa;
 - 5 della voce documentazione amministrativa;
 - 6 della voce documentazione amministrativa.

Q) TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine.

R) SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Pescara, Italia, alla via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Con avviso sul sito Internet <http://www.aca.pescara.it> e comunicazione personale inviata tramite PEC, verrà data notizia, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o

annullamento della precedente;

Il presidente della Commissione procederà alla verifica dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata ed in particolare:

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono, o procedere al soccorso istruttorio;
- a verificare che i consorziati per conto di quali i consorzi concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara. Nel caso in cui sia dato luogo al soccorso istruttorio, la seduta di gara verrà sospesa per l'esperimento dello stesso.

Per l'aggiudicazione degli appalti sarà seguita la seguente procedura:

- L'Autorità di gara in seduta pubblica, dopo aver effettuato il sorteggio del criterio per l'individuazione della soglia di anomalia, verificherà la documentazione presentata e, in caso di presenza di Grandi Imprese, procederà al sorteggio del 10% degli operatori economici ammessi (raggruppamenti e consorzi compresi), ai sensi dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 della legge 180/2011, per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e che dovranno essere comprovati entro 15 gg. dalla data della richiesta.

In seduta pubblica l'Autorità di gara comunicherà gli esiti delle eventuali verifiche ed aprirà i plichi contenenti l'offerta economica degli operatori economici ammessi dando lettura dei valori offerti;

- Si procederà alla verifica della presenza di offerte anomale sulla base del criterio precedentemente sorteggiato. Qualora il criterio sorteggiato non sia matematicamente applicabile per l'individuazione della soglia di anomalia in considerazione del numero delle offerte ammesse, la stazione appaltante, su indicazione del RUP, si riserva la facoltà, di cui all'art. 97, comma 6 del d.lgs. 50/2016, di verifica di congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

La verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse avviene mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni, che verranno presentate successivamente dal concorrente su richiesta della stazione appaltante, esame effettuato secondo i criteri indicati dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Saranno prese in considerazione, fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate su supporto informatico, quali CD o DVD non riscrivibile, in formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di più offerte.

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.

- Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dalla Commissione di gara che procederà a formulare la proposta di aggiudicazione.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato dal RUP al Presidente dell'Autorità di gara, il quale, riaperta la seduta pubblica, proporrà l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

In seguito si redigerà la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

S) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE

TAR Abruzzo - Sez. staccata di Pescara.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante il ricorso al Tar competente nel termine di 30 giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Restano comunque valide le regole ed i tempi di impugnazione di altri provvedimenti direttamente lesivi di cui all'art. 76 del Codice.

T) TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio dei mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Si informano i concorrenti della procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara d'appalto;
- il mancato conferimento dei dati richiesti comporta impossibilità di partecipare alla gara ovvero esclusione dalla stessa;
- il trattamento dei dati giudiziari è effettuato ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- il Responsabile del trattamento dei dati in questione è il Resp. del procedimento della fase di affidamento fino alla stipula del contratto e successivamente il Resp. del procedimento della fase dell'esecuzione;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- gli eventuali elementi delle offerte tecniche costituenti segreti tecnici e commerciali saranno sottratti al diritto di accesso esclusivamente qualora essi siano indicati in apposita dichiarazione, motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) del Codice, salvo il caso di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra l'amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta economica mediante presa visione o mediante estrazione di copia.

U) ALTRE INFORMAZIONI

Qualora le verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si applicano le sanzioni dell'esclusione dalla gara, dell'escussione della cauzione provvisoria e, se ne occorrono i presupposti, della segnalazione all'ANAC.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata a norma dell'art. 16 del D.P.R. 955/1982 e smi.

Il presente bando non vincola questo ente né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. Inoltre, l'ente si riserva di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrente possano vantare pretese di qualsiasi genere.

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di corrispondere a questa amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI, in applicazione di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del Codice. L'importo effettivo di pubblicazione verrà comunicato sulla base delle fatture presentate dai concessionari della pubblicità relativi a ciascun quotidiano. Nella medesima comunicazione si indicheranno anche gli estremi bancari e le modalità di rimborso presumibilmente lo stesso ammonta a € 1.000,00.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o correlati di traduzione giurata.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

La stazione appaltante effettuerà le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e sul possesso al momento dell'aggiudicazione dei requisiti generali e speciali da parte del concorrente cui è stata proposta l'aggiudicazione e dal concorrente secondo classificato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sugli altri concorrenti, i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata e la documentazione richiesta;

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti.

Qualora l'aggiudicatario, salvi i casi di forza maggiore non faccia pervenire la documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine indicato dall'ufficio richiedente, o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato dall'amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto di appalto, l'amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dott. Benino Di Monte per la fase dell'affidamento e dell'Ing. Lorenzo Livello per la fase dell'esecuzione.

All'amministrazione è attribuita la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 20 giorni mediante raccomandata A/R e/o di richiedere una modifica delle condizioni del servizio, qualora per effetto di sopravvenute disposizioni normative dovessero intervenire modifiche sostanziali nelle competenze dell'Ente.

Il presente bando è stato inviato in via elettronica alla G.U.U.E. in data 07.11.2018 e verrà pubblicato nella G.U.R.I. Quinta Serie Speciale "Contratti Pubblici" n. 132 del 12.11.2018.